

**DETERMINA DEL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2
N. 715/AV2 DEL 09/05/2017**

Oggetto: CONVENZIONE TRA AREA VASTA 2 E NUOVI ISTITUTI ATHENA DI TOLENTINO (MC) PER TIROCINIO ALLIEVI CORSO OSS COD. A/16 193648 AUTORIZZATO CON D.D. 368/2016. APPROVAZIONE ARTICOLATO

**IL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Accogliere, per le motivazioni specificate in narrativa, la richiesta pervenuta dal Gruppo Nuovi Istituti Athena di Tolentino (MC) di far effettuare il tirocinio formativo e di orientamento di alcuni allievi del corso O.S.S. cod. 193648 (autorizzato dalla Provincia di Pesaro con D.D. n. 368 del 03/03/2016), presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia.
3. Stipulare, a tal fine, apposita convenzione, sulla base dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, conformemente alla delega ricevuta dai Direttori di Area Vasta con nota DG ASUR prot. 23827 del 14/11/2011.
4. Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico dell'Azienda.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale

Il Dirigente
Servizio Controllo di Gestione
Dott.ssa Letizia Paris

I I Dirigente
U.O. Gestione Economico Finanziaria
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n° 9 pagine di cui n° 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SEGRETERIA di DIREZIONE

Con Provvedimento datato 22/02/2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano è stato sancito l'accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Operatore Socio –Sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione.

Nell'ambito di tale accordo si inquadra la D.G.R.M. n. 666 del 20/05/2008 ad oggetto: "Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario".

Detta delibera subordina l'avvio dei corsi alla stipula di convenzioni tra l'Ente di Formazione, l'Azienda Sanitaria e l'Ambito Territoriale Sociale ritenendo la gestione integrata delle azioni dei diversi soggetti coinvolti uno strumento indispensabile e qualificante nella formazione di figure professionali che rivestono un ruolo significativo nel campo dell'assistenza socio-sanitaria.

Nell'ambito degli standard formativi per conseguire la qualifica di OSS, approvati con la più volte citata delibera regionale, è previsto anche lo svolgimento di un periodo di tirocinio/stage presso istituzioni ed organismi pubblici o privati subordinatamente alla stipula di specifiche convenzioni che definiscano nel dettaglio gli obiettivi, i ruoli e le funzioni assegnate ai soggetti coinvolti.

La D.G.R.M. n. 1831 del 15/12/2008 ha individuato, nel rispetto delle priorità presenti nel P.O.R regionale 2007/2013 e nel Piano per le politiche attive del lavoro 2008, alcuni interventi non rinviabili in quanto finalizzati a sviluppare sistemi di formazione continua e a sostenere l'adattabilità dei lavoratori. In tale prospettiva si colloca la riqualificazione del personale impiegato nelle residenze protette ai sensi della L.R. 20/2002.

Successivamente, con D.G.R.M. n. 1625 del 12/10/2009, l'obbligo della riqualificazione è stato esteso anche ai lavoratori occupati presso strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate ai sensi della L.R. 20/2000.

In proposito, per l'avvio del Corso OSS codice A/16 193648, autorizzato con d.d. n. 368 del 22/10/2015, risulta stipulata una convenzione quadro tra il Gruppo Nuovi Istituti Athena di Tolentino (MC) - Ente Gestore accreditato presso la Regione Marche per macrotipologia Obbligo Formativo, Formazione Superiore, Formazione Continua con decreto n. 598/SIM del 28/11/2014 - l'Ambito Territoriale Sociale di Fano e l'Area Vasta 1, conformemente alle DD.GG.RR. 666/08 e 1831/08 e 1625/09.

In questa fase, il ridetto Ente di formazione, in relazione con quanto premesso, ha chiesto, di stipulare una convenzione specifica per lo svolgimento del tirocinio, presso la struttura ospedaliera di Senigallia, da parte di alcuni allievi frequentanti il corso OSS in questione, residenti a Senigallia.

Acquisito, con nota prot. ID n. 1315636 del 03/05/2017, il benestare della Dirigente delle Professioni Sanitarie - Area infermieristico-Ostetricia, Referente Unico di AV2 per i tirocini professionalizzanti, con il quale intende accordare la propria disponibilità e, conseguentemente, stipulare apposita convenzione con il Gruppo Nuovi Istituti Athena di Tolentino (MC), di cui all'allegato schema, parte integrante e sostanziale del presente atto, in base alla delega conferita dall'ASUR ai Direttori delle AA.VV..

Preso atto che con la nota sopra citata è stato delegato a ogni effetto quale responsabile della Gestione, controllo e verifica dell'operato dei tirocinanti e di ogni altro adempimento previsto il Dott. Campolucci Marcello - Professioni Sanitarie A.I.O. Sede di Senigallia.

Visto che dalla stipula della convenzione in questione, in cui sono regolamentate le modalità e i termini del tirocinio, non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico dell'Area Vasta n. 2.

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. per le motivazioni specificate in narrativa, la richiesta pervenuta dal Gruppo Nuovi Istituti Athena di Tolentino (MC) di far effettuare il tirocinio formativo e di orientamento di alcuni allievi del corso O.S.S. cod. 193648 (autorizzato dalla Provincia di Pesaro con D.D. n. 368 del 03/03/2016), presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia.
3. Stipulare, a tal fine, apposita convenzione, sulla base dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, conformemente alla delega ricevuta dai Direttori di Area Vasta con nota DG ASUR prot. 23827 del 14/11/2011.
4. Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico dell'Azienda.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Claudio Costanzii

Il Dirigente
Dr. Gabriele Colombo

- ALLEGATI -
SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE TIROCINIO/STAGE FORMATIVO

Corso
Operatore Socio Sanitario
Codice 193648
Autorizzato dalla Provincia di Pesaro con D.D. N. 368 DEL 03.03.2016

TRA

L'Ente di Formazione NUOVI ISTITUTI ATHENA SRL in seguito denominato Ente Gestore, con sede a TOLENTINO in Via G. Matteotti, 39 partita IVA 01655890430, accreditato presso la Regione Marche, ai sensi del D.G.R. n.62 del 17.01.2001 e n.2164 dell'08.09.2001, per le macrotipologie OBBLIGO FORMATIVO, FORMAZIONE SUPERIORE, FORMAZIONE CONTINUA, CON DECRETO n. 423SIM del 24.09.2015, nella persona del Sig. ARNALDO MURARO nato a PADOVA il 01/06/1959 nella sua qualità di legale rappresentante e domiciliato per la carica a TOLENTINO in Via G.Matteotti, 39.

E

L'ASUR Marche Area Vasta 2, in seguito denominato "soggetto ospitante", con Sede Amministrativa in Via Turati n. 51 - 60044 Fabriano - C.F. e P.I. 02175860424 -", rappresentata dall'Ing. Maurizio Bevilacqua, nato ad Ancona il 19/08/1959 e domiciliato per la sua carica come sopra, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2 per la sottoscrizione della presente convenzione giusta delega ricevuta con Determina del Direttore Generale ASUR n. 124/2009 e confermata con nota prot. n. 23827 del 14/11/2011;

PREMESSO CHE

- che al fine di completare il percorso formativo previsto dal corso di formazione professionale "Operatore Socio Sanitario" Codice 193648 autorizzato dalla Provincia di Pesaro con D.D. 368 del 03/03/2016 – DD.GG.RR. n. 666/08, n. 1831/08 e n. 1625/09 – gli allievi devono svolgere un tirocinio formativo pratico definito sulla base del piano di studi individuale di ogni singolo allievo in funzione dei crediti formativi riconosciuti dall'Ente Gestore sulla base dell'analisi documentale condotta;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti, richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che si riconosce pertanto la validità del processo di formazione e le parti si impegnano a portare a termine l'iniziativa con il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;

ciò premesso
si conviene quanto segue:

Art. 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'ASUR/Area Vasta 2 – Sede Operativa di Fabriano –, si impegna ad accogliere presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento in stage, n. 2 allieve in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto Promotore, ai sensi dell'art. 5 del Decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997.
Nello specifico, al termine del tirocinio/stage l'allievo dovrà essere in grado di raggiungere i seguenti obiettivi (come indicati dalla D.G.R 666/08) quali elementi sostanziali del progetto di tirocinio/stage di ogni singolo tirocinante/stagista:
 - osservare e identificare i bisogni della persona e rispondere con interventi di competenza nel contesto di un progetto multi professionale;
 - attuare interventi di carattere igienico - domestico - alberghiero per garantire un ambiente di vita o di cura confortevole e sicuro;
 - fornire prestazioni corrette ed efficaci, in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici, ed adattare tali prestazioni alla persona assistita, in relazione alla specificità dei suoi problemi, ai differenti contesti operativi e alle varie età;
 - attuare interventi di assistenza e di supporto rivolti sia alla persona che all'ambiente, secondo i principi appresi e nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo;
 - dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni professionali con la persona assistita, con la sua famiglia e/o con quanti si prendono carico dell'utente;
 - inserirsi nell'organizzazione dei servizi, individuando ruoli e competenze degli operatori presenti, i sistemi informativi e le risposte che tali servizi forniscono ai principali bisogni dei cittadini;
 - operare secondo una metodologia operativa e collaborare nella definizione e attuazione dei progetti assistenziali rivolti alla persona e/o a gruppi.
2. Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione degli stage, previste dalla D.G.R n. 666/08 e s.m.i..
3. La Direzione dell'Ente Gestore concorderà con il personale incaricato dalla Struttura Ospitante, in un incontro preliminare, gli aspetti organizzativi, gli obiettivi del tirocinio formativo, gli orari e il calendario di svolgimento dello stage.
4. Il Responsabile Area Infermieristico/Ostetrica ASUR/Area Vasta 2 Senigallia, nella persona del Dott. Campolucci Marcello è individuata come referente per le attività di Tirocinio/Stage svolte all'interno del Presidio Ospedaliero di Senigallia.
5. Le ore totali di tirocinio/stage previste verranno svolte nel periodo che va dal al per un massimo di n. 36 ore settimanali (cfr. art. 15 All. 1 alla D.G.R 666/08) e nel rispetto tanto dei turni di lavoro della struttura ospitante quanto delle specifiche esigenze espresse dall'allieva e comunque sulla

base di un calendario analitico che verrà consegnato prima dell'avvio delle attività di tirocinio/stage. In tale periodo la struttura ospitante si impegna a mettere a disposizione i propri locali, le attrezzature e il personale per il regolare svolgimento del tirocinio/stage.

6. Il tirocinio/stage, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva, ma dovrà perseguire soltanto obiettivi formativi teorici e di acquisizione di conoscenze del mondo lavorativo.
7. Le sedi e le unità operative nei quali svolgere l'esperienza di tirocinio/stage, nonché le attività che l'allieva svolgerà, saranno direttamente concordati con il tutor guida Aziendale individuato nella persona di Dott. Campolucci Marcello, delegato a ogni effetto quale responsabile della Gestione, controllo e verifica dell'operato dei tirocinanti e di ogni altro adempimento previsto.
8. Durante la permanenza nella struttura le allieve osserveranno gli orari stabiliti, i regolamenti interni, le norme antinfortunistiche in rapporto alle mansioni e/o funzioni accordate.
9. Qualora si verificassero episodi di particolare gravità, l'ASUR/Area Vasta n. 2 – Sede Operativa di Senigallia, potrà richiedere all'Ente Gestore la sospensione dello stage/tirocinio.

Art. 3

1. I rapporti che l'ASUR/Area Vasta 2, intrattiene con i tirocinanti/stagisti, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. La realizzazione del tirocinio/stage non comporta per la struttura ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.
3. Durante lo svolgimento dello stage, il tutor d'aula e l'assistente stage nominato dall'Ente Gestore manterranno costanti rapporti con il Referente per le attività di Tirocinio/Stage, con il tutor guida incaricato e con l'allieva.
4. Per il tirocinante/stagista inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un patto formativo di tirocinio/stage contenente:
 - il nominativo del tirocinante/stagista;
 - il nominativo del tutor;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio/stage con indicazione dei tempi di presenza nella struttura;
 - le strutture aziendali (sedi, reparti) presso cui si svolge il tirocinio/stage;
 - gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 4

L'Ente Gestore, il tirocinante/stagista e il referente della struttura ospitante si impegnano a sottoscrivere il patto formativo di cui all'art. 2.

Nel suddetto documento

1. Il tirocinante/stagista si impegna a:
 - svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio/stage funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 della presente convenzione (ex D.G.R 666/2008);
 - seguire le indicazioni dei tutor;
 - rispettare le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e/o conoscenze in merito a processi produttivi, prodotti, fornitori e clienti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio/stage;
 - tenere aggiornato il registro delle presenze di tirocinio/stage vidimato dalla Provincia di Ancona quale Amministrazione Pubblica competente che andrà controfirmato in calce dal Tutor Guida e della struttura ospitante;
 - comunicare tempestivamente alla struttura ospitante e all'Ente gestore eventuali assenze, con l'indicazione delle relative motivazioni;
 - osservare gli orari stabiliti, i regolamenti interni, le norme antinfortunistiche in rapporto alle mansioni e/o funzioni accordate;
 - redigere, per ogni esperienza di tirocinio/stage la relativa relazione finale.
 - Le assenze potranno essere recuperate, in accordo con il tutor di stage e il tutor interno entro e non oltre il periodo indicato, nella presente convenzione, al punto 1.

2. La struttura ospitante si impegna a:
 - rispettare gli obiettivi formativi previsti (Rif. Art. 1 della presente convenzione);
 - favorire l'inserimento dell'allieva nell'ambiente di lavoro, mettendola in condizione di realizzare una valida ed esauriente esperienza collegata al programma formativo;
 - segnalare tempestivamente all'ente gestore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante/stagista, nonché ogni eventuale assenza ingiustificata e eventuali variazioni di orari/giorni che si dovessero rendere necessari;
 - garantire la massima sicurezza e fornire i D.P.I. e la dovuta informazione ai sensi della normativa 81/08 e successive modifiche;
 - mettere a disposizione un proprio dipendente nel ruolo di tutor-guida (in funzione della sede ed Unità Operative individuate) e nel ruolo di referente;
 - al termine dello stage il tutor guida insieme al referente esprimeranno un giudizio sintetico ed una valutazione da 1 a 5, sull'attività svolta dal tirocinante/stagiste.

3. L'Ente Gestore si impegna :
 - ad assumere tutti gli oneri relativi all'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, per i rischi derivanti dalle esercitazioni pratiche ai sensi dell'art. 4 punto 5 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965, e polizza per responsabilità civile.
 - a trasmettere all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente e all'INAIL comunicazione riepilogativa di tutti gli stage previsti per il presente corso di formazione.

Art. 5

La presente convenzione avrà durata pari al periodo di tirocinio previsto nel progetto formativo dello stagista e comunque non superiore ad un anno con decorrenza a partire dal 23.01.2017.

Art. 6

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data, _____

Letto, approvato, sottoscritto.

ISTITUTI ATHENA S.R.L.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Sig. Arnaldo Muraro)

ASUR MARCHE
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)